

COMUNE DI ALTAMURA

Deliberazione C.C. 10 dicembre 2021, n. 56

ART. 16 L.R.PUGLIA 56/80 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART.34 DELLE NTA DEL PRG. PRESA D'ATTO DGR N.429/2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

N.56 del registro

Deliberazione Consiglio Comunale

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Dicembre nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.59 con avviso n°97856 del 1.12.2021, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Rag. Dionigi LOIUDICE e con l'assistenza del Vice Segretario Dott. Luca NICOLETTI.

Sono presenti:

| | | |
|-------------------------|-------------|----|
| MELODIA Rosa | SINDACA | SI |
| CALABRESE Davide | Consigliere | SI |
| CAPPIELLO Antonio | Consigliere | SI |
| CASTORO Mario | Consigliere | SI |
| COLONNA Marcantonio | Consigliere | SI |
| CORNACCHIA Alessandro | Consigliere | NO |
| CORNACCHIA Vito | Consigliere | SI |
| DIBENEDETTO Vito | Consigliere | SI |
| DIFONZO Raffaele | Consigliere | NO |
| GALLO Onofrio | Consigliere | SI |
| IURINO Massimo | Consigliere | SI |
| LATERZA Antonello | Consigliere | SI |
| LILLO Anna | Consigliere | SI |
| LOIUDICE Dionigi | Presidente | SI |
| LONGO Maria Carmela | Consigliere | SI |
| LORUSSO Luigi | Consigliere | NO |
| MARROCCOLI Giandomenico | Consigliere | SI |
| MIGLIONICO Angela | Consigliere | NO |
| MONITILLO Nunzio | Consigliere | SI |
| RELLA Raffaele | Consigliere | SI |
| RIFINO Marcantonio | Consigliere | SI |
| SAPONARO Giovanni | Consigliere | SI |
| SCARABAGGIO Carlo | Consigliere | NO |
| TAFUNI Giuseppe | Consigliere | SI |
| TAFUNI Vito | Consigliere | SI |

Risultano quindi presenti n.20 componenti il consiglio e assenti n.5 consiglieri.

Di seguito il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alle ore 22:02 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: ART.16 L.R. PUGLIA 56/80-VARIANTE NORMATIVA ALL'ART.34 DELLE NTA DEL PRG.PRESA D'ATTO DGR N.429/2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata:

PREMESSO CHE

Con l'istanza del 15/11/2016 prot. n. 77249, il Direttore Territoriale Produzione Bari- Rete ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato ha inoltrato richiesta di ampliamento delle Norme Tecniche relative alle "Aree ferroviarie tipizzate G1" destinandole anche ad uso uffici, centro di ricerca e formazione;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26.10.2019, stante il riconoscimento dell'interesse pubblico, è stata adottata, ai sensi dell'art.16 della L.R.56/1980, la variante al PRG mediante la modifica/integrazione all'art. 34 del Capo V delle norme tecniche di attuazione relativa alla zona omogenea "Zone a vincolo speciale", come di seguito trascritto:

Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1

Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.

Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo. La destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.

Con la medesima delibera si è stabilito che altre destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al punto precedente seguiranno la procedura disciplinata dalla Legge n.410/2010 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che promuove la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, nell'ambito del quale vengono attribuiti congrui importi all'ente locale interessato dal procedimento in applicazione dei commi da 138-15 dell'art.1 della Legge n.220/2010 (Legge di stabilità).

Con delibera n.90 del 27/11/2019 il Consiglio Comunale che, a seguito della pubblicazione del deposito degli atti alla Segreteria comunale, fino a 30 gironi dopo la scadenza del periodo di deposito NON sono state prodotte osservazioni avverso la suddetta variante urbanistica, come attestato dalla Struttura di supporto e coordinamento istituzionale – Ufficio Segreteria del 02.07.2019, assunta al prot. Int. n. 56341 del 03.07.2019;

Con nota n.5210 del 21/01/2020, in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata delibera e dall'art. 16 della legge Regionale n.56/1980, il Servizio Urbansitica-III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura ha trasmesso alla Regione Puglia- Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio-servizio strumentazione urbanistica ha trasmesso le

richiamate D.C.C. n.60/2017 e D.C.C. 90/2019 e la nota prot.15201 del 10/12/2019 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali con la quale si comunica la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n.18/2013, vista l'attestazione resa dall'autorità procedente ai sensi dell'art.7.2 lett.a VIII;

RIFERITO CHE

Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente, la Regione Puglia ha trasmesso copia della Deliberazione n.429 del 22/03/2021 denominata "Comune di Altamura. Deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 26/10/2017.- Variante normativa all'art.34 delle NTA del PRG. Approvazione" **(ALL.A)** con cui la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 la variante in oggetto;

La giunta ha preso atto e fatto propri i seguenti atti:

- nota prot.15201 del 10/12/2019 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, precedentemente richiamata **(ALL.B)**;
- nota prot. n.2916 del 14/04/2020 con cui il Servizio Osservatorio ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96.1.c a condizione che in calce alla norma tecnica di riferimento di cui all'art. 34 delle NTA del PRG fosse inserito il comma seguente:
" I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti compositivi e delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione costruttiva; per lke relative aree di pertinenzna gli interventi devono assicurare una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono favorire la disimpermeabilizzazione delle stesse superfici"; (ALL.C)
- nota prot. n. 8833 del 25/06/2020 del Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia che relativamente alla compatibilità geomorfologica ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 ha ritenuto di "non esprimere parere in merito in quanto la variante in questione non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità"; **(ALL.D)**
- Relazione del Servizio Strumentazione Urbanistica, datata 15/12/2020, con la quale, prendendo atto che la variante in oggetto non comporta incremento del dimensionamento insediativo del Piano, né modifica gli indici di fabbricabilità, ma prevede la possibilità di dotare il territorio comunale di ulteriori servizi per la collettività, migliorando il rapporto residenti/servizi, visto il principio di valorizzazione e tutela delle linee ferroviarie dismesse e degli edifici ferroviari annessi, con azioni di rifunzionalizzazione ed estensione delle destinazioni d'uso possibili rispetto a quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche, il Servizio S.U. ha espresso parere favorevole a condizione che l'art. 34 in oggetto fosse integrato del seguente periodo:
" Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d)." **(ALL.E)**

RILEVATO CHE

La richiamata Delibera di Giunta Regionale n.429 del 22/03/2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale Puglia n. 51 del 09/04/2021;

PRESO ATTO CHE

a seguito delle condizioni/integrazioni richieste dai servizi regionali e condivisi dalla Giunta Regionale, come sopra riportati, l'art. 34 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRG risultano modificate nel seguente modo (in grassetto sottolineato le integrazioni della Regione

Puglia):

Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1

Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.

Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo.

Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d).

La destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.

I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti compositivi e delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione costruttiva; per lke relative aree di pertinenza gli interventi devono assicurare una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono favorire la disimpermeabilizzazione delle stesse superfici.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis l.241/1990 non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento per il sottoscritto Dirigente;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente provvedimento;

IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni BUONAMASSA

Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in conformità;

Vista la documentazione in essa richiamata;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

VISTO i vigenti regolamenti comunali,

VISTO il parere, ai sensi dell'art.49 del TUEL, sotto il profilo della regolarità tecnica del Dirigente del III Settore Arch. Giovanni Buonomassa "Si attesta la regolarità tecnica e parere di regolarità contabile non necessario"

VISTO l'art.42 co.2 lett.b) del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che sono di competenza del Consiglio programmi,relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali epluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

VISTO ed applicato l'art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla III Commissione Consiliare che nella riunione del 30.07.2021 (verb. n. 61) l'ha approvata a maggioranza.

UDITA la relazione della Consigliera Longo e gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito riportati nel verbale di adunanza ex art. 117 del "Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari"

VISTA la votazione effettuata da ognuno dei componenti il Consiglio che sono da considerare presenti al momento della votazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del Regolamento, il cui esito , proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale, ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI 19 (Calabrese, Cappiello, Castoro, Colonna, Cornacchia V., Dibenedetto, Gallo, Iurino, Lillo, Loiudice, Longo, Lorusso, Marroccoli, Melodia, Monitillo, Rella, Rifino, Tafuni G., Tafuni V.)

CONTRARI //

ASTENUTI //

ASSENTI 6 (Cornacchia A., Difonzo, Laterza, Miglionico, Scarabaggio, Saponaro)

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;

PRENDERE ATTO della DGR n. 429 del 22/03/2021 allegata al presente provvedimento (all.A) con cui la Giunta Regionale ha approvato la variante alla normativa all'art. 34 delle NTA del PRG in quanto non comporta incremento del dimensionamento insediativo del Piano, né modifica gli indici di fabbricabilità, ma prevede la possibilità di dotare il territorio comunale di ulteriori servizi per la collettività, migliorando il rapporto residenti/servizi, visto il principio di valorizzazione e tutela delle linee ferroviarie dismesse e degli edifici ferroviari annessi, con azioni di rifunzionalizzazione ed estensione delle destinazioni d'uso possibili rispetto a quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche;

ADEGUARE alle condizioni/integrazioni contenute nella DGR n.429/2021 la modifica all'art. 34 del Capo V delle norme tecniche di attuazione relativa alla zona omogenea "Zone a vincolo speciale" avvenuta con DCC n.66/2017;

APPROVARE l'art. 34 delle NTA del PRG come di seguito trascritto a seguito delle condizioni contenute nella richiamata DGR n.429/2021:

Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1

Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.

Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo.

Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d).

La destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.

I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti compositivi e delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione costruttiva; per le relative aree di pertinenza gli interventi devono assicurare una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono favorire la disimpermeabilizzazione delle stesse superfici.

DARE ATTO CHE la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del RR n.18/2013 si è conclusa, e che l'esclusione alla procedura VAS è avvenuta ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera a VIII del R.R. n.18/2013, giusta attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione del Responsabile del Settore n.27 del 18/11/2019



Pareri

COMUNE DI ALTAMURA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 39**Ufficio Proponente: **URBANISTICA**Oggetto: **ART. 16 L.R.PUGLIA 56/80-VARIANTE NORMATIVA ALL'ART.34 DELLE NTA DEL PRG. PRESA D'ATTO DGR N.429/2021.APPROVAZIONE DEFINITIVA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (URBANISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si attesta la regolarità tecnica.

Data 07/07/2021

Il Responsabile di Settore
arch. G. Buonamassa

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
arch. G. Buonamassa

Deliberazione n. del

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Segretario Generale

f.to

Il Presidente

f.to

*VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.*

Il Dirigente del Servizio

f.to

Il Dirigente della Ragioneria

f.to dott. Francesco FAUSTINO